



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8ª legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo	Galen
Luca	Zaia
Renato	Chisso
Giancarlo	Conta
Mariakisa	Coppola
Oscar	De Bona
Elena	Donazzan
Fabio	Gava
Massimo	Glergetti
Renzo	Marangon
Flavio	Silvestrin
Flavio	Tosi
Stefano	Valdegamberi

Segretario

Antonio

Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 4204 del 28 DIC. 2006

OGGETTO: Direttive e determinazioni in merito ai depositi cauzionali per le miniere di minerali solidi e per le cave. (R.D. 29 luglio 1927; L.R. 25 febbraio 2005, n. 7; L.R. 7 settembre 1982, n. 44).

L'Assessore alle Politiche della Mobilità e le Infrastrutture Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Introduzione

La fidejussione è una garanzia semplice che si costituisce per contratto, in forza del quale un terzo si accorda con il creditore e si obbliga verso lo stesso garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Al debitore viene dunque affiancato un garante che risponde ex art. 2740 del Codice Civile: il creditore è quindi garantito dal patrimonio del fideiussore, senza particolari prerogative; la garanzia riposa infatti esclusivamente sulla solvibilità e correttezza del fideiussore stesso.

Nella pratica, soprattutto nel settore pubblico, si va affermando un sistema di garanzie fideiussorie in virtù delle quali il garante (ad es. una banca o una compagnia assicuratrice), con riferimento ad un istituito rapporto di base tra i contraenti, si obbliga a compiere una prestazione a favore del beneficiario-creditore, a sua semplice richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.

Inquadramento giuridico

Il suddetto sistema di garanzie trova fondamento giuridico già nell'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dal D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309, il quale stabilisce che i soggetti contraenti obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione, consistente in linea di massima in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Può accettarsi, tuttavia, una cauzione costituita mediante fidejussione, da prestarsi da un Istituto di credito di diritto pubblico o da una Banca di interesse nazionale (articolo unico del D.P.R. 29 luglio 1948 n. 1309); in alternativa la cauzione può essere costituita mediante polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da un'Impresa di assicurazioni autorizzata all'esercizio nel ramo Cauzioni, ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449 (art. 13 - legge 3 gennaio 1978, n. 1).

Questo sistema è stato successivamente generalizzato per tutte le garanzie da prestare nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici. L'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 prevede di costituire cauzione nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici in uno dei tre modi anzidetti, ossia:

- reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio nel ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La citata legge n. 348/1982 ha anche precisato i requisiti che le Banche e le Assicurazioni devono presentare per prestare cauzione. In particolare le Imprese di assicurazione devono essere quelle operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, così come stabilito dall'art. 128, D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Inoltre per le polizze fideiussorie, l'Ente Garante deve essere autorizzato all'esercizio nel "Ramo Cauzioni" ed abilitato a prestare garanzia nei confronti dello Stato ed Enti pubblici.

Contabilità e custodia dei titoli

In merito agli aspetti contabili, l'art. 52 della L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" dispone che il servizio di Tesoreria sia disciplinato dalla legge regionale, e che entro i tre mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio, il Tesoriere regionale renda conto della gestione del servizio svolto, con tutti gli elementi per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa e dei depositi in titoli e valori, sia cauzionali che di proprietà della Regione.

Con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 26 del 6 aprile 1972 si precisa (art. 2) che "il tesoriere si obbliga a custodire e ad amministrare i titoli e i valori di proprietà della Regione nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore della Regione stessa...". Le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione sono a carico del Tesoriere, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 281/70 (art. 4). La Regione, inoltre, delega il Tesoriere ad incassare tutte le somme di spettanza sotto qualsiasi titolo e causa, demandando al Tesoriere stesso la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria delle somme incassate (art. 6).

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29 in data 11.03.1998 - Capitolato Speciale è stato specificato che il Tesoriere si obbliga a custodire ed amministrare i titoli e i valori di proprietà della Regione, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore della Regione stessa. I depositi saranno ricevuti dal Tesoriere in base ad appositi ordini emessi dalla Regione o anche senza ordinativi, qualora si tratti di depositi provvisori, in denaro o titoli, effettuati da terzi per adire a pubbliche aste o licitazioni private. La restituzione dei depositi potrà avvenire solo a seguito di ordini emessi dalla Regione.

Il Tesoriere risponde di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario in nome e per conto della Regione. Il Servizio di Tesoreria, inoltre, ivi compresa la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà della Regione, nonché dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo a favore della Regione stessa, è reso senza diritto del Tesoriere ad alcun compenso o aggio. Il Tesoriere, tra l'altro, ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire il conto dei movimenti dei titoli e valori ricevuti in custodia, amministrazione o deposito, con il relativo partitario dei depositanti.

Da quanto sopra esposto emerge, tra l'altro, che le funzioni attribuite alla Tesoreria regionale consistono in ultima analisi nella custodia e rendicontazione delle fideiussioni.

Disciplina regionale attuale in materia estrattiva di miniera

L'attività estrattiva di miniera è tuttora soggetta alle disposizioni del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno*. A seguito dell'art. 3 della legge costituzionale n. 3 in data 18 ottobre 2001, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 117 della Costituzione, le Regioni hanno acquisito il potere legislativo esclusivo in materia di miniere. In attesa dell'emanazione di una normativa organica regionale, alle concessioni minerarie per minerali solidi, rilasciate ai sensi del suddetto Regio Decreto n. 1443/1927, si applicano, relativamente ai depositi cauzionali ed ai contributi sul materiale estratto, le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7.

Inoltre l'art. 25 del R.D. n. 1443/1927 e l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 disciplinano i canoni di concessione, mentre la legge 16 maggio 1970, n. 281 e la legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 regolamentano le imposte regionali.

Per quanto attiene specificamente le cauzioni è stato stabilito, all'art. 1, comma 5 della L.R. n. 7/2005, che: "La Giunta regionale determina, aggiornandolo ove necessario, l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi da parte del concessionario a garanzia degli obblighi imposti con i provvedimenti relativi all'attività mineraria".

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R. n. 7/2005, il concessionario è tenuto inoltre a versare annualmente una somma commisurata al tipo ed alla quantità di materiale estratto nell'anno, conformemente

agli importi stabiliti dalla Giunta Regionale. Tali importi, peraltro, sono stati definiti con la D.G.R. n. 2158 in data 11.07.2006.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L.R. n. 7/2005, inoltre, ai materiali associati, di cui al R.D. n. 1443/1927, appartenenti alla seconda categoria di cui all'art. 2 del medesimo regio decreto, estratti con i lavori di coltivazione mineraria e non utilizzati per la ricomposizione, si applica il contributo di cui all'art. 20, primo comma, della L.R. n. 44/1982, con le modalità ivi previste.

In assenza di specifiche determinazioni normative relativamente alla gestione dei depositi cauzionali di miniera, si ritiene opportuno applicare, per analogia, quanto previsto per le attività estrattive di cava dagli artt. 18 e 20 della Legge Regionale 7 settembre 1982, n. 44, in conformità anche a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 4084 del 22.12.2004, per quanto applicabile.

Oggetto della garanzia

La garanzia prestata con i depositi cauzionali si riferisce a tutti gli obblighi previsti dai provvedimenti relativi all'attività mineraria, compresa la ricomposizione ambientale dei cantieri minerari, il ripristino dei luoghi interessati da interventi connessi o funzionali all'attività mineraria ed il versamento di:

- canone di concessione (ex R.D. n. 1443/1927, L. n. 537/1993);
- imposta regionale (ex L. n. 281/1970 e L.R. n. 1/1972);
- contributo sul minerale estratto (ex L.R. n. 7/2005)
- contributo sul materiale associato (ex L.R. n. 7/2005).

Obbligo di costituzione del deposito cauzionale

A seguito della L.R. n. 7/2005, tutti i titolari delle concessioni minerarie sono tenuti a costituire un deposito cauzionale a favore della Regione Veneto, a garanzia degli obblighi stabiliti con i provvedimenti relativi all'attività mineraria.

L'obbligo suddetto decorre improrogabilmente dal 1 gennaio 2007.

Per le concessioni minerarie in essere, l'apposita documentazione, attestante l'avvenuto adempimento, deve essere trasmessa alla Regione Veneto entro i primi sessanta giorni dell'anno 2007.

Per le concessioni minerarie rilasciate successivamente al 1 gennaio 2007, la documentazione attestante l'avvenuto adempimento deve essere presentata contestualmente alla consegna o notifica del provvedimento medesimo.

Importi dei depositi cauzionali

Da una ricognizione sommaria delle situazioni in essere delle attività minerarie, si ritiene congruo stabilire un valore di base - minimo assoluto - del deposito cauzionale pari a Euro 200.000,00 (duecentomila/00), valido per tutte le concessioni minerarie per la coltivazione di minerali solidi, senza distinzioni di tipologia od altro. L'importo del deposito cauzionale potrà tuttavia essere rideterminato, in base alle circostanze specifiche dell'attività mineraria ed alla conformazione ed ubicazione dei cantieri minerari. L'importo stabilito verrà indicato nella concessione mineraria o in sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita

Per assicurare l'efficacia della garanzia sotto il profilo economico, l'importo del deposito cauzionale è soggetto, ogni due anni, ad aggiornamento secondo la variazione del costo della vita. L'adeguamento dell'importo del deposito cauzionale viene calcolato in base all'intervenuta variazione dell'indice ISTAT denominato FOI (Famiglie di Operai ed Impiegati) - senza tabacchi, pubblicato mensilmente e consultabile sul sito Internet dell'Istituto Centrale di Statistica.

Obbligo di adeguamento - scadenza

Al fine di razionalizzare le incombenze d'ufficio, per una più efficace programmazione delle attività a carico del personale addetto, appare opportuno unificare le scadenze previste per gli adeguamenti dei depositi cauzionali delle concessioni minerarie, operando nella maniera seguente.

- 1) Concessioni minerarie in essere al 1 gennaio 2007.

In questo caso appare opportuno identificare con il 1 gennaio 2007 la data di decorrenza del biennio, alla cui scadenza sorge l'obbligo di adeguare l'importo della garanzia al costo della vita. Questa incombenza si ripeterà successivamente ogni due anni, e quindi alle scadenze del 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, e così via (1 gennaio degli anni dispari).

- 2) Concessioni minerarie rilasciate dopo il 1 gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007.
Per queste concessioni minerarie l'obbligo di adeguamento sorgerà al 1 gennaio 2009 e, successivamente, al 1 gennaio 2011, al 1 gennaio 2013, e così via (1 gennaio degli anni dispari), come per il punto precedente.
- 3) Concessioni minerarie rilasciate dal 1 gennaio 2008 in poi.
Considerato l'anno di rilascio del provvedimento di concessione mineraria, l'obbligo di adeguamento sorgerà comunque al 1 gennaio dei due anni seguenti. Ad esempio, nel caso di una concessione mineraria rilasciata il 19 marzo 2008, l'obbligo di adeguamento sorgerà il 1 gennaio 2010 e, successivamente, il 1 gennaio 2012, il 1 gennaio 2014, il 1 gennaio 2016, e così via. Nel caso invece di una concessione mineraria rilasciata il 12 settembre 2009, l'obbligo di adeguamento sorgerà il 1 gennaio 2011 e, successivamente, il 1 gennaio 2013, il 1 gennaio 2015, il 1 gennaio 2017, e così via..

In analogia a quanto previsto per le cave dall'art. 18 della L.R. n. 44/1982, la documentazione attestante l'avvenuto adeguamento deve essere depositata in Regione Veneto entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo.

Forme di garanzia ammesse

Per costituire un deposito cauzionale a favore della Regione Veneto sono ammesse le seguenti modalità: numerario o titoli di Stato, fidejussioni bancarie, polizza fideiussoria. Per le polizze fideiussorie e le fidejussioni bancarie vale quanto stabilito ai punti successivi, in materia contrattuale.

Per i depositi cauzionali in numerario o titoli di Stato permane l'obbligo di adeguamento biennale dell'importo garantito al costo della vita, e lo svincolo del deposito sarà disposto successivamente alla verifica della corretta esecuzione dei lavori di coltivazione e dell'avvenuto versamento dei contributi sul minerale estratto e sul materiale associato, nonché del canone di concessione e dell'imposta regionale.

Durata dei contratti di garanzia

La copertura della garanzia deve sussistere per tutta la durata della coltivazione della miniera, a prescindere dall'entità della sua estensione temporale, spesso anche ultradecennale. La difficoltà insita nell'emissione di contratti di lunga durata, problematica per gli Enti Garanti, è stata risolta con il frazionamento della garanzia in contratti sequenziali, di durata biennale.

Una semplificazione rilevante, per le Utenze e per l'Amministrazione, consiste nel far coincidere la scadenza contrattuale biennale con l'obbligo, sempre a cadenza biennale, di adeguamento dell'importo della garanzia all'intervenuta variazione dell'indice ISTAT del costo della vita. Decorso due anni dalla data della concessione, il titolare è tenuto quindi ad ottemperare a due obblighi temporalmente coincidenti: la presentazione di un nuovo contratto e l'adeguamento dell'importo garantito. Operando in questo modo si sincronizzano due incombenze e si semplificano in maniera rilevante gli adempimenti di carattere formale.

Tutte le scadenze dei contratti di polizze fideiussorie o fidejussioni bancarie andranno pertanto allineate alle scadenze previste per l'adeguamento biennale dell'importo garantito all'intervenuta variazione dell'indice ISTAT al costo della vita.

Per le concessioni rilasciate successivamente al 1 gennaio 2007, la durata del primo contratto stipulato può essere inferiore a due anni, in base alla data di rilascio. Resta invece ferma la data di scadenza del contratto, secondo quanto previsto al fine di allineare l'onere della presentazione di un nuovo contratto di garanzia con quello di adeguarne l'importo.

A titolo esemplificativo, per tutte le concessioni in essere al 1 gennaio 2007 e quelle rilasciate fino al 31 dicembre 2007, l'obbligo di presentare un nuovo contratto, con l'importo adeguato al costo della vita, sorge al 1 gennaio 2009. Successivamente tale obbligo si ripete al 1 gennaio 2011, al 1 gennaio 2013, e così via (1 gennaio degli anni dispari).

Per le concessioni rilasciate dal 1 gennaio 2008 in poi, l'obbligo di presentare un nuovo contratto, con l'importo adeguato al costo della vita, sorge al 1 gennaio di due anni dopo. Ad esempio per una concessione rilasciata il 18 marzo 2008, l'obbligo di presentare un nuovo contratto, con l'importo adeguato al costo della vita, sorge al 1 gennaio 2010, e successivamente al 1 gennaio 2012, al 1 gennaio 2014, e così via (1 gennaio degli anni pari). Ad ulteriore esempio, per una concessione rilasciata il 12 settembre 2009, l'obbligo di presentare un nuovo contratto, con l'importo adeguato al costo della vita, sorge al 1 gennaio 2011, e successivamente al 1 gennaio 2013, al 1 gennaio 2015, e così via (1 gennaio degli anni dispari).

Validità puntuale del contratto di garanzia

E' stato rilevato in alcune sedi che un contratto stipulato per un biennio qualsiasi, ad esempio dal marzo 2009 al marzo 2011, possa non coprire gli oneri derivanti da eventuali inadempienze avvenute in tempi diversi, ad esempio nel novembre 2005. E' da chiarire a questo punto che il frazionamento in contratti biennali sequenziali non deve costituire un pregiudizio per l'interesse pubblico e che l'oggetto della garanzia, che si ripropone in ogni biennio, rimane sempre lo stesso e corrisponde a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione mineraria, nella sua interezza. Nel caso in cui fosse accertata un'inadempienza, il contratto vigente al momento è valido a tutti gli effetti per far fronte agli oneri economici derivanti dall'inadempienza stessa, a prescindere dal fatto che quest'ultima possa essere stata commessa in precedenza. Del resto la garanzia prestata con deposito in denaro contante non è vincolata in alcun modo alla temporalità dell'inadempienza commessa. Le polizze fideiussorie e le fideiussioni bancarie prestate con contratti biennali non possono quindi limitare l'estensione della copertura al periodo contrattuale, in quanto ciò costituirebbe di fatto un'inaccettabile menomazione della garanzia prestata.

Vale dunque il principio che il contratto vigente al momento dell'accertamento risponde degli oneri derivanti da tutte le inadempienze riscontrate rispetto all'oggetto della garanzia, anche in conseguenza di fatti avvenuti precedentemente alla data di decorrenza del contratto stesso. Dal punto di vista contrattuale, peraltro, l'oggetto della garanzia è sostanzialmente conoscibile dall'Ente Garante, trattandosi di interventi concreti sul territorio. Inoltre l'oggetto e l'importo indicati nel contratto di garanzia si riferiscono a tutti gli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività, per effetto della legge ed in relazione all'intervento concesso, relativamente agli oneri finanziari necessari a far fronte alla totalità delle eventuali inadempienze, senza riserve o parzializzazioni.

Estensione di validità dei contratti di garanzia

Per consentire i necessari adempimenti da parte del Contraente/Ditta Obbligata, dell'Ente Garantito/Regione del Veneto e dell'Ente Garante, la garanzia rimane comunque valida ed efficace anche dopo la scadenza contrattuale e fino alla presentazione di un nuovo contratto, oppure fino all'adozione di un apposito provvedimento regionale, con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale.

Procedura in caso di mancata presentazione del contratto di garanzia

Dopo la scadenza del contratto, entro i successivi sessanta giorni il Contraente/Ditta Obbligata deve presentare alla Regione Veneto il nuovo contratto di garanzia, adeguato nell'importo ed eventualmente aggiornato nei dati (ragione sociale, sede, etc.).

In caso di mancata presentazione del contratto, ovvero in caso di presentazione di un contratto da perfezionare, è riservata alla Regione Veneto la facoltà di adottare i necessari provvedimenti, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del contratto. Trascorsi infruttuosamente novanta giorni dalla scadenza del contratto, scatta immediatamente ed automaticamente la sospensione dei lavori di coltivazione.

L'Ente Garantito/Regione del Veneto disporrà dunque l'avvio del procedimento finalizzato all'escussione del deposito cauzionale, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

Nell'ambito di tale procedimento, gli Enti preposti dovranno provvedere alle verifiche tecnica e contabile:

- con la verifica tecnica si accerterà lo stato di avanzamento dei lavori, constatando se il sito necessita di interventi in relazione al progetto approvato e/o alle prescrizioni impartite, con particolare riguardo alla ricomposizione ambientale e/o al ripristino dei luoghi;
- con la verifica contabile si accerterà il pagamento del canone, dell'imposta regionale e dei contributi sul minerale estratto e sul materiale associato.

Modello unico di contratto

Allo scopo di evitare controversie, è apparso opportuno formulare un modello unico di contratto di garanzia, che viene allegato al presente provvedimento (Allegato A). Tale contratto, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso alla Regione Veneto in tre copie originali (una per l'Ente Garantito, una per il Contraente ed una per l'Ente Garante). La restituzione delle copie per il Contraente e per l'Ente Garante, controfirmate per accettazione dal Dirigente regionale incaricato, attestano la regolare costituzione della garanzia presso la Regione Veneto.

Esclusioni

E' necessario infine chiarire che il deposito cauzionale imposto per le miniere con il presente provvedimento non assorbe, né sostituisce i depositi cauzionali e le polizze in essere alla data del presente atto, relative alle autorizzazioni di ripristino già rilasciate per i cantieri minerari che interessano ambiti ambientalmente e paesaggisticamente vincolati (zone boscate, vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico, etc.), né i depositi cauzionali in essere alla data del presente atto, relativi all'esecuzione e/o il ripristino e la messa in sicurezza dei cantieri minerari. Tali depositi mantengono la vigenza fino all'assunzione di apposito atto o decreto di svincolo e/o rideterminazione. Il deposito cauzionale imposto per le miniere con il presente provvedimento non assorbe inoltre i depositi cauzionali, versati o da versarsi, connessi alla occupazione di fondi di terzi e correlati adempimenti, nell'ambito dell'esercizio dell'attività (R.D. 29.07.1927, n. 1443, art. 10, etc.).

Applicabilità alle attività estrattive di cava

Le considerazioni relative alla validità ed efficacia del contratto di garanzia sono immediatamente estendibili al caso delle cave, ed il modello unico allegato alla presente deliberazione (Allegato A) si ritiene idoneo a modificare e sostituire a tutti gli effetti il precedente modello unico di contratto, a suo tempo approvato con D.G.R. n. 4084 del 22.12.2004. Tale sostituzione avverrà gradualmente, allorquando sorgerà l'obbligo per i titolari di cava di presentare un nuovo contratto, per scadenza naturale o anticipata a seguito di eventuali provvedimenti. Evidentemente per il caso delle cave il modello unico di contratto allegato alla presente deliberazione (Allegato A) dovrà essere sottoposto agli opportuni aggiustamenti, sostituendo ai termini ed agli elementi appropriati per le miniere (concessioni minerarie, R.D. 1443/1927, canoni, etc.) quelli corrispondenti, idonei per le attività di cava (autorizzazioni, L.R. n. 44/1982, contributi, etc.).

Scheda anagrafica

In Allegato B è fornita una scheda, appositamente predisposta, che tutti i titolari di concessione mineraria sono tenuti a compilare, timbrare, sottoscrivere e trasmettere alla Regione Veneto assieme al contratto di garanzia. Tale scheda è indispensabile al solo scopo dell'identificazione dei dati anagrafici del soggetto versante, che nella fattispecie corrisponde al titolare della concessione mineraria e viene ivi indicato come "beneficiario".

Ciò posto, l'Assessore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO** il relatore, Assessore Renato Chisso - incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, Il comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale - e fattene proprie le argomentazioni;
- VISTO** il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
- VISTA** la L. 16 maggio 1970, n. 281;
- VISTA** la L.R. 17 gennaio 1972, n.1;
- VISTA** la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 25 febbraio 2005, n. 7;
- VISTA** la D.G.R. n. 4084 in data 22.12.2004, relativa alla disciplina sui depositi cauzionali di cava;
- PRESO ATTO** delle previsioni di legge in ordine alla costituzione di depositi cauzionali per le concessioni minerarie per l'estrazione di minerali solidi;
- RITENUTO** che in assenza di specifiche disposizioni normative per le concessioni minerarie in ordine alla gestione dei depositi cauzionali, si debba procedere in analogia a quanto previsto per le cave dalla L.R. n. 44/1982;
- RITENUTO** di dover precisare, per le polizze fideiussorie e le fideiussioni bancarie, che l'oggetto e l'importo della cauzione devono comunque essere garantiti, a prescindere dal momento in cui eventuali inadempienze si sono verificate rispetto al periodo di vigenza del contratto stipulato;
- VISTO** il modello unico di contratto per fideiussioni bancarie e polizze fideiussorie, utilizzabile per la costituzione di depositi cauzionali per le attività estrattive di miniera di minerali solidi, allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
- CONSIDERATO** che le precisazioni in ordine alla validità ed efficacia della garanzia debbano essere esplicitate anche per il caso delle attività estrattive di cava;
- RITENUTO** pertanto di dover adottare il modello unico di contratto allegato al presente provvedimento (Allegato A) anche al caso delle cave, in sostituzione di quello a suo tempo proposto con la D.G.R. n. 4084 in data 22.12.2004, con le opportune ed appropriate modifiche;
- VISTA** la scheda per l'identificazione anagrafica del versante (Allegato B);
- VISTI** gli atti d'ufficio;

DELIBERA

1. di richiamare tutto quanto esplicitato nelle premesse, a costituire parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che dal 1 gennaio 2007 sorge l'obbligo per tutti i titolari di concessione mineraria di costituire un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione mineraria e dalla vigente normativa in materia, nei termini, con le modalità e le esclusioni indicate in premessa;
3. di stabilire che l'obbligo di costituire un deposito cauzionale si intende trascritto in ogni provvedimento di concessione mineraria in essere al 1 gennaio 2007, e la mancata presentazione della garanzia, con le

modalità e nei termini stabiliti nel presente provvedimento, facoltizza la Regione Veneto a dichiarare la decadenza della concessione mineraria;

4. di stabilire che per le garanzie prestate a mezzo polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, è consentita l'adozione di contratti di durata biennale in ordine sequenziale, in sostituzione di un solo contratto di durata pari alla concessione;
5. di stabilire, per quanto riguarda la decorrenza degli obblighi di adeguamento dell'importo garantito e la durata dei contratti sequenziali, quanto segue:
 - 5.a per tutte le concessioni in essere al 1 gennaio 2007 e quelle rilasciate fino al 31 dicembre 2007, l'obbligo di presentare un nuovo contratto, con l'importo adeguato al costo della vita, sorge al 1 gennaio 2009. Successivamente tale obbligo si ripete al 1 gennaio 2011, al 1 gennaio 2013, e così via (1 gennaio degli anni dispari);
 - 5.b per le concessioni rilasciate dal 1 gennaio 2008 in poi, l'obbligo di presentare un nuovo contratto, con l'importo adeguato al costo della vita, sorge al 1 gennaio del secondo anno successivo e, di seguito, ogni due anni;
6. di approvare l'allegato (Allegato A) modello unico di contratto biennale, da adottare per la costituzione di depositi cauzionali di concessioni minerarie a mezzo polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;
7. di stabilire che il deposito cauzionale imposto per le miniere con il presente provvedimento non assorbe, né sostituisce i depositi cauzionali e le polizze in essere alla data del presente atto, relative alle autorizzazioni di ripristino già rilasciate per i cantieri minerari che interessano ambiti ambientalmente e paesaggisticamente vincolati (zone boscate, vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico, etc.), né i depositi cauzionali in essere alla data del presente atto, relativi all'esecuzione e/o il ripristino e la messa in sicurezza dei cantieri minerari. Tali depositi mantengono la vigenza fino all'assunzione di apposito atto o decreto di svincolo e/o rideterminazione. Il deposito cauzionale imposto per le miniere con il presente provvedimento non assorbe inoltre i depositi cauzionali, versati o da versarsi, connessi alla occupazione di fondi di terzi e correlati adempimenti, nell'ambito dell'esercizio dell'attività (R.D. 29.07.1927, n. 1443, art. 10, etc.);
8. di far presente - sia per le concessioni minerarie di minerali solidi che per le attività di cava - che il deposito cauzionale è riferito all'oggetto della garanzia nella sua interezza e pertanto il momento in cui eventuali inadempienze si sono verificate è totalmente irrilevante ai fini della validità della cauzione. In particolare, nel caso di fideiussioni bancarie e polizze fideiussorie la garanzia rimane perfettamente valida anche per inadempienze attribuibili a periodi antecedenti alla stipula del contratto, sempreché rientranti nell'oggetto della garanzia prestata;
9. di estendere al caso delle cave quanto esplicitato in premessa e stabilito con il presente provvedimento in ordine alla validità ed efficacia della garanzia, che si mantengono inalterate anche dopo la scadenza contrattuale e fino alla presentazione di un nuovo contratto oppure fino all'adozione di un provvedimento regionale con il quale viene disposto lo svincolo del deposito cauzionale;
10. di adottare, con i dovuti ed appropriati aggiustamenti, l'allegato modello unico di contratto biennale (Allegato A) anche per la costituzione di depositi cauzionali di cave, prestati a mezzo polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, in sostituzione del modello precedentemente approvato con D.G.R. n. 4084 del 22.12.2004;
11. di stabilire che i titolari di concessioni minerarie e di autorizzazioni alla coltivazione di cave sono tenuti a compilare, timbrare, firmare e trasmettere alla Regione Veneto, unitamente ai contratti di garanzia, la scheda per l'identificazione anagrafica dei dati del versante, fornita in allegato al presente provvedimento (Allegato B);
12. di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile;

13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R. del Veneto e di darne comunicazione ai soggetti interessati.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato a voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

P. IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia



Servizio Cave e Miniere
(Il Dirigente: Dott. Erardo Garro)

Servizio Amministrativo
(Il Dirigente: Dott. Vito Fittipaldi)

Ufficio Affari Generali e Giuridici
(Il Responsabile: Ing. Marcello Saralli)

Mod. B - copia

